Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 aprile 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 23 APRILE 1976:

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1975.
Omologazione parziale C.E.E. dei veicoli a motore e loro rimorchi per quanto riguarda la retromarcia ed il tachimetro.
(396)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1975.
Modifica di alcune prescrizioni tecniche e del modello di comunicazione allegato al decreto ministeriale 5 agosto 1974 recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda la frenatura.
(218)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza.
(2519)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.
Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari nonchè la loro posizione e modo di fissaggio.
(2520)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1976, n. **127.**
Riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di favorire la ripresa dell'attività mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali è autorizzato a stipulare con l'EGAM una convenzione affinché, in compartecipazione con l'Ente minerario sardo, provveda alla realizzazione di un progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis nonché ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e Nuraxi Figus.

Alla relativa spesa si provvede con lo stanziamento di lire 8 miliardi sul bilancio del Minisetro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ragione di lire 2 miliardi per il 1976, 3 miliardi per il 1977 e 3 miliardi per il 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 2 miliardi recato dal presente decreto-legge per l'anno 1976 si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 28

DECRETO-LEGGE 22 aprile 1976, n. **128.**
Norme per consentire l'aumento del capitale della GEPI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare alla GEPI i mezzi per lo svolgimento delle sue attività istituzionali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a lire 40.500 milioni il primo, e sino a lire 13.500 milioni ciascuno gli altri, all'aumento di capitale per lire 81 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni, costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 13.500 milioni ciascuno e l'onere relativo di complessive lire 40.500 milioni sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di lire 40.500 milioni al patrimonio dell'IMI per consentire la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.

Art. 2.

La previsione di entrata del cap. 1026 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 è elevata di lire 81 miliardi in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tali maggiori entrate, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, iscritto al cap. 9001, è aumentato di lire 81 miliardi.

All'onere di lire 81 miliardi derivante dall'applicazione del precedente art. 1, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **129.**

Soppressione della fabbriceria di S. Maria Assunta nella chiesa arcipretura, in Castellare di Pescia.

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria di S. Maria Assunta nella chiesa arcipretura, in Castellare di Pescia (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1976, n. **130.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della pietà, in Recanati.

N. 130. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Macerata e Tolentino 23 settembre 1973, integrato con quattro dichiarazioni, la prima in data 19 ottobre stesso anno, la seconda senza data, la terza del 29 ottobre 1973 e la quarta datata 11 giugno 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria della pietà, in contrada « Le Grazie » del comune di Recanati (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **131.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Teonisto e Agostino, in Mira.

N. 131. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Teonisto e Agostino, in frazione Marano del comune di Mira (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **132.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'incorporazione del monastero delle clarisse, in S. Ginesio, nell'istituto delle suore francescane di S. Chiara, in Marino.

N. 132. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della S. Congregazione dei religiosi 16 luglio 1964, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, del monastero delle clarisse, in S. Ginesio (Macerata), nell'istituto delle suore francescane di S. Chiara, in località S. Maria delle Mole del comune di Marino (Roma), che subentra a tutti gli effetti nella titolarità del patrimonio.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **133.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni Battista e di S. Felicita, in Berceto.

N. 133. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° marzo 1975, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni Battista, in frazione Pietramogolana del comune di Berceto (Parma), e di S. Felicita, in frazione Casacca (ora Ghiare) dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 103

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Gonnosfanadiga.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 15 giugno 1975 per il rinnovo del consiglio comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari), al quale la legge assegna venti membri, nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Si veniva, in tal modo, a determinare in seno al predetto consiglio la contrapposizione di schieramenti minoritari i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e conseguentemente il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute, nei giorni 18, 20 agosto e 3 settembre 1975 si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto n. 03271/Gab. del 22 novembre 1975, notificato a tutti i consiglieri, disponeva due successive convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto le sedute andavano deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 16 dicembre 1975, ha proposto a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 30 gennaio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Mario Pasci.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 30 gennaio 1976;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gonnosfanadiga (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Pasci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1976

LEONE

COSSIGA

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1975.

Proroga fino al 31 dicembre 1977 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Veduto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Veduto il proprio decreto del 31 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 2 luglio 1975, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1975 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gra-

tuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Veduto il proprio decreto del 28 dicembre 1967 con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1977 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme pagate dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,40 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1976
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 208

(4183)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 29 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sezione di « Catona » nel comune di Reggio Calabria;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Reggio Calabria;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale;

Decreta:

La sezione « Catona » sita nel territorio del comune di Reggio Calabria ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curera che il comune di Reggio Calabria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro
per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Verbale n. 2

Oggi 29 febbraio 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

1) REGGIO CALABRIA: sezioni di Pellaro, Gallina, Gallico e Catona.

(*Omissis*).

Esaurita la discussione di cui al punto (1/*c*), si passa a discutere il punto (1/*d*) dell'ordine del giorno riguardante la costa calabra nel comune di Reggio Calabria, precisamente le sezioni di: Pellaro, Gallina, Gallico e Catona. Il vice presidente riferisce che le zone tinteggiate il colore verde sulle planimetrie, inviate già da tempo ai vari membri della commissione, hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Infatti va rilevato che il tratto continentale della costa che interessa lo stretto è caratterizzata da una particolare lussureggiante vegetazione arborea, costituita in prevalenza da agrumeti a diretto contatto del mare, che determinano un peculiare e tipico aspetto del pittoresco paesaggio reggino, avente eccezionale valore estetico tradizionale.

(*Omissis*).

Sezione di Catona, detto comprensorio può essere delimitato come segue:

si propone la protezione di tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro della sezione Catona.

La protezione di cui ai punti (1/*a*, *b*, *c*, *d*), si impone per la necessità di normalizzare in tali zone le eventuali costruzioni e le altre trasformazioni al fine di evitare che vengano compromesse le bellezze naturali sopra descritte.

Dalla presente proposta restano esclusi gli immobili già eventualmente tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Messa ai voti la protezione di cui ai punti (1/*a*, *b*, *c*, *d*), nei nuovi limiti proposti dalla commissione, di cui si è detto, la medesima viene approvata all'unanimità dei presenti.

(*Omissis*).

(4275)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Zola Predosa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 29 maggio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Zola Predosa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Zola Predosa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto costituisce un quadro naturale fra i più belli e suggestivi dell'Appennino emiliano, quadro nel quale il dolce declivio dei pendii collinari, la fusione perfetta fra le aree coltivate e le macchie di ceduo ed alto fusto, l'affiorare di caratteristici carsismi gessosi concorrono alla definizione di un ambiente veramente singolare nel contesto del basso Appennino;

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Zola Predosa e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli catastali 34, 35, 36, 38, 39 e 40 del nuovo catasto terreni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dalla linea limite di confine con il comune di Monte S. Pietro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 38, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 35, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 36, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite di confine con il comune di Casalecchio di Reno, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Sasso Marconi, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Monte S. Pietro innanzi citato.

Da tale delimitazione rimangono escluse le zone già urbanizzate con le lettere *A* e *B* sui fogli 38 e 34, le quali sono così identificate:

zona *A*: aree intorno al perimetro formato dalla strada provinciale della Valle del Lavino, da un tratto della strada di P.R. insistente sulla particella 84 e dalle linee limite delle particelle 93, 97, 98, 78, 70 e 136;

zona *B*: aree intorno al perimetro formato da un tratto della strada provinciale della Valle del Lavino, e dalle linee limite delle particelle 27, 60, 64, 34, 35, 182, 36 e 13.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Zola Predosa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 3 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Oggi 29 maggio 1973, presso la sede della soprintendenza ai monumenti dell'Emilia, in Bologna, via IV Novembre n. 5, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesaggistiche della provincia di Bologna.

(*Omissis*).

La commissione rilevato che le zone site in comune di Zola Predosa (Bologna) segnate in catasto ai fogli numeri 34, 35, 36, 38, 39, 40 hanno rilevante interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto costituiscono un quadro naturale fra i più belli e suggestivi dell'Appennino emiliano, quadro nel quale il dolce declivio dei pendii collinari, la fusione perfetta fra le aree coltivate e le vaste macchie di ceduo ed alto fusto, l'affiorare di caratteristici carsismi gessosi concorrono alla definizione di un ambiente veramente singolare,

(*Omissis*).

con voti unanimi e palesi vota la protezione ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, delle zone sopraindicate.

Tali zone sono delimitate dalla linea limite di confine con il comune di Monte S. Pietro fino all'intersezione con la linea limite del foglio 38, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 35, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 36, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite di confine con il comune di Casalecchio di Reno, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Sasso Marconi, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea di confine del comune di Monte S. Pietro innanzi citato.

(*Omissis*).

(4107)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo **1976**.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota n. 9383 del 15 dicembre 1975, con la quale la giunta regionale umbra fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché collocato a riposo, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dott. Luigi Piazza con il dott. Costante Bonci;

Decreta:

Il dott. Costante Bonci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale della agricoltura, in sostituzione del dott. Luigi Piazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 128.232, di cui al mod. *B*-Import n. 4461280 rilasciato in data 14 febbraio 1975 dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Milano, per l'importazione di 600 cartoni di champagne di origine Francia e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 16 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di trentuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 993568 del 2 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 gennaio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa è stata determinata da valutazioni strettamente commerciali dell'operatore in merito alla ricettività del mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta COGIS - Compagnia generale interscambi S.p.a. di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura di Milano nella misura del 5% di Fr.Fr. 128.232 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(4187)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Moniga del Garda.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Moniga del Garda ad estensione di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Moniga del Garda;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché assume un particolare pregio per la composizione morfologica del territorio caratterizzato dall'alternanza di ricchi uliveti, prati e fasce boschive; detta zona è particolarmente significativa in quanto è costituita dalle lente ondulazioni che scendono dalle colline moreniche ad anfiteatro verso le sponde del lago; di notevole rilievo sono i gruppi dei vecchi casolari che si fondono nel verde circostante e che costituiscono uno degli elementi caratterizzanti dei pregevoli quadri panoramici godibili dalla sponda e verso la sponda;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Moniga del Garda ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Brescia curerà che il comune di Moniga del Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 1

L'anno 1974 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10 in una sala della provincia di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(Omissis).

4) MONIGA DEL GARDA: estensione del vincolo a tutto il territorio comunale.

Il presidente della commissione illustra la zona del comune su cui si propone di apporre il vincolo.

E' presente l'assessore comunale delegato geom. Francesco Bazzoli, che dichiara la piena adesione del comune al provvedimento.

(Omissis).

La commissione all'unanimità, decide di proporre l'estensione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche a quella parte del territorio del comune di Moniga del Garda non sottoposta a vincolo in modo che tutto il territorio comunale risulti vincolato nel modo che segue: con il confine del comune di Manerba; con il confine del comune di Soiano; con la linea di confine del comune di Padenghe e del lago.

(Omissis).

(4111)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Soiano del Lago.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Soiano del Lago, ad estensione di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Soiano del Lago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è caratterizzata dall'andamento collinoso del terreno degradante verso il lago; dalla tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza da impianti di uliveti e vigneti, numerose ville signorili con parco sono sparse in tutto il territorio. L'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago, da tutte le sponde della zona e dalle strade principali che la percorrono; inoltre presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta del bacino del lago;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Soiano del Lago ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Brescia curerà che il comune di Soiano del Lago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 1

L'anno 1974 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10 in una sala della provincia di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(Omissis).

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(Omissis).

6) SOIANO DEL LAGO: estensione del vincolo a tutto il territorio comunale.

Il presidente della commissione illustra la zona del comune su cui si propone di apporre il vincolo.

E' presente il sindaco, che esprime il suo assenso all'apposizione di detto vincolo.

Considerato che tale zona è caratterizzata dalla tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza da ulivi, cipressi e vigne con ville signorili con parco. Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le sponde della zona e presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta del bacino del lago;

La commissione all'unanimità, decide l'estensione del vincolo di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche a quella parte del territorio del comune di Soiano del Lago non sottoposto a vincolo, in modo che tutto il territorio comunale risulti vincolato ed è delimitato:

dal confine del comune di Polpenazze; dal confine del comune di Manerba; dal confine del comune di Moniga; dal confine del comune di Padenghe e dal confine del comune di Calvagese della Riviera.

(Omissis).

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Poncarale, Flero, Capriano del Colle, Azzano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 21 giugno 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona « Monte Netto », interessante i comuni di Poncarale, Flero, Capriano del Colle e Azzano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Poncarale, Flero, Capriano del Colle e Azzano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di zona collinare emergente dalla pianura: la natura del terreno è tipicamente argillosa e sparsa di vigneti; le pendici a sud sono in parte coperte da un antichissimo e caratteristico bosco di quercie; il tutto forma un quadro naturale visibile dalle zone circostanti;

Decreta:

La zona denominata « Monte Netto » sita nel territorio dei comuni di Poncarale, Flero, Capriano del Colle e Azzano, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a sud dal bivio in prossimità della cascina Ferramonde, fra la strada provinciale Poncarale-Bagnolo e la strada provinciale Ferramonde-Capriano, lungo il tracciato di quest'ultima strada fino a Capriano del Colle; a ovest lungo la strada che congiunge Capriano con Fenili Belasi, a nord lungo la strada carrareccia che congiunge Fenili Belasi con la cascina Gigli e, di seguito fino al Vaso Orso, indi lungo il Vaso Orso fino a Poncarale; ad est lungo la strada provinciale che unisce Poncarale fino alla cascina Ferramonde.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Brescia curerà che i comuni di Poncarale, Flero, Capriano del Colle e Azzano provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo dei comuni della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 1

L'anno 1974 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10 in una sala della provincia di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

All'ordine del giorno figurano i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

. 3) MONTE NETTO: (zona denominata) - Proposta di vincolo sulla formazione collinare emergente dalla pianura centrale bresciana tra i comuni di Poncarale, Flero, Capriano del Colle e Azzano denominata « Monte Netto ».

Il presidente della commissione illustra la zona su cui si propone di apporre il vincolo.

E' presente il sindaco del comune di Poncarale sig. Giovanni Vecchia, che esprime il proprio assenso all'apposizione del vincolo.

Sono invece assenti i sindaci dei comuni di Flero, Capriano del Colle e Azzano, regolarmente invitati con lettera in data 6 giugno 1974.

La commissione a voti unanimi, propone il vincolo di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona denominata Monte Netto e delimitata: a sud dal bivio in prossimità della cascina Ferramonde, fra la strada provinciale Poncarale-Bagnolo e la strada provinciale Ferramonde-Capriano, lungo il tracciato di quelst'ultima strada fino a Capriano del Colle a ovest lungo la strada che congiunge Capriano con Fenili Belasi; a nord lungo la strada carrareccia che congiunge Fenili Belasi con la cascina Gigli e, di seguito fino al Vaso Orso, indi lungo il Vaso Orso fino a Poncarale; ad est lungo la strada provinciale che unisce Poncarale alla cascina Ferramonde.

(*Omissis*).

La comissione constatato inoltre che la suddetta zona riveste notevole interesse archeologico, documentato da reperti più volte emersi nel corso dei lavori agricoli, fa voti perché la competente soprintendenza voglia provvedere all'apposizione di più specifici vincoli archeologici.

(*Omissis*).

(4110)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dormyl », della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., in Mantova. (Decreto di revoca n. 4758/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 dicembre 1969, con il quale venne registrata al n. 14470 la specialità medicinale denominata « Dormyl », nelle confezioni da 4, 12 e 24 compresse, a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a., con sede in Mantova, via Chiesanuova, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di metaqualone, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Accertato che la ditta interessata non ha prodotto controdeduzioni in proposito;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dormyl », nelle confezioni da 4, 12 e 24 compresse, registrata al n. 14470, in data 17 dicembre 1969, a nome della ditta Istituto farmaco virgiliano S.p.a. di Mantova.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, con effetto dal 10 marzo 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4762)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni, in Chieti Scalo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, con effetto dal 10 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria adriatica confezioni di Chieti Scalo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(4763)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 620/76 e n. 743/76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 389 del consiglio del 17 febbraio 1976, che fissa le date di conclusione della campagna di commercializzazione 1975-76 e d'inizio della campagna di commercializzazione 1976-77 nel settore delle carni bovine;

Visto il proprio decreto 17 aprile 1975, n. 21919/1040, con il quale è stato dato inizio alla corresponsione del premio alla nascita dei vitelli a far data dal 3 marzo 1975 e, pertanto, in relazione al regolamento (CEE) n. 389/76 sopra citato, la campagna di commercializzazione 1975-76, per quanto attiene la concessione di detto premio, è chiusa al 2 marzo 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 620/76 del consiglio del 19 marzo 1976 che, nell'ambito degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68 del consiglio del 27 giugno 1968, istituisce un premio alla nascita dei vitelli per la campagna 1976-77, in prosecuzione del regime del premio di cui al regolamento (CEE) n. 464/75;

Visto il regolamento (CEE) n. 743/76 della commissione del 31 marzo 1976 recante modalità di applicazione del citato regolamento (CEE) n. 620/76;

Considerato che in applicazione del predetto regolamento (CEE) n. 743/76, al fine di non creare soluzione di continuità tra la campagna di commercializzazione 1975-76 e quella 1976-77, è opportuno stabilire al 3 marzo 1976, ai sensi del punto 3 art. 1 di detto regolamento, l'inizio del periodo di dodici mesi per la concessione del premio alla nascita dei vitelli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968, che affida all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., i compiti di organismo di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto l'art. 9 della legge 31 marzo 1971, n. 144;

Ritenuta la necessità di provvedere alla emanazione delle occorrenti norme di applicazione delle suindicate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione del premio alla nascita dei vitelli previsto dai regolamenti (CEE) n. 620/76 e numero 743/76 citati nelle premesse, il periodo di applicazione dello stesso premio ha inizio il 3 marzo 1976 e termina il 2 marzo 1977.

Art. 2.

Alla corresponsione del premio di cui all'art. 1 provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., a seguito di denuncia della nascita del vitello da parte del detentore della vacca genitrice e di domanda di liquidazione del premio da parte del detentore del vitello che sia rimasto in vita sei mesi.

La denuncia di nascita e la domanda di liquidazione vanno presentate all'ispettorato agrario provinciale competente per territorio o ad altro ufficio cui le regioni abbiano affidato le relative funzioni.

Il premio viene pagato in unica soluzione al detentore del vitello entro i sessanta giorni successivi al riconoscimento del diritto al premio stesso, a condizione che il vitello sia stato marcato alla nascita e previo accertamento della sua permanenza in vita al sesto mese di età.

I termini per la presentazione della denuncia di nascita anche ai fini della marcatura dei vitelli nati dal 3 marzo 1976 alla data di applicazione delle presenti disposizioni nelle singole regioni saranno determinate con provvedimento dell'A.I.M.A.

Art. 3.

Al fine di assicurare l'uniforme applicazione della disciplina di concessione del premio su tutto il territorio nazionale l'A.I.M.A. comunicherà alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nell'ambito delle loro potestà, le esigenze alle quali deve corrispondere la collaborazione degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o degli altri uffici cui le regioni abbiano affidato le relative funzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza dell'irregolare funzionamento, nei giorni dal 15 al 23 marzo 1976, dell'ufficio unico presso la corte d'appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mercato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento, nei giorni dal 15 al 23 marzo 1976, dell'ufficio unico presso la corte d'appello di Napoli, per effetto dell'astensione dal lavoro, nella quasi totalità, degli aiutanti ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel periodo dal 15 al 23 marzo 1976, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: BONIFACIO

(4821)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1976 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia orarie, sono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	Lit.	196.550
Plata .	»	211.250
Centro America - Sud Pacifico:		
La Guaira	Lit.	191.800
Barranquilla, Cristobal	»	210.050
Buenaventura, Punà, Guayaquil	»	260.000
Callao, Habana, Acapulco	»	282.750
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	320.100
Sud Africa:		
L. Marques	Lit.	199.800
Durban	»	207.750
C. Town	»	212.300
Australia:		
Freemantle	Lit.	412.150
Melbourne, Adelaide	»	422.300
Sydney	»	434.800
Brisbane	»	445.100
Cairns	»	458.700

2. — Per altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure un solo dei due requisiti di età o di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	Lit.	186.250
Plata	»	199.800
Centro America - Sud Pacifico:		
La Guaira	Lit.	183.900
Barranquilla, Cristobal	»	198.700
Buenaventura, Punà, Guayaquil	»	248.680
Callao, Habana, Acapulco	»	268.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	304.200
Sud Africa:		
L. Marques	Lit.	194.100
Durban	»	193.000
C. Town .	«	199.800
Australia:		
Freemantle	Lit.	376.950
Melbourne, Adelaide	»	391.750
Sydney	»	399.600
Brisbane	»	405.350
Cairns	»	421.450

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000 - 25.000 - 27.000 - 32.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 49.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili da tre o quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 66.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le sistemazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000 - 24.000 - 27.000 - 30.000 - 36.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 54.500 - 71.500, rispettivamente per le destinazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000 - 23.500 - 26.000 - 28.000 - 34.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 52.000 - 68.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine speciali o di tipo intercambiabile di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. — Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di L. 5.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguate capacità;

c) Lit. 33.000 - 35.000 - 37.000 - 43.000 per le destinazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro tre, due posti;

d) Lit. 63.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 80.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America - Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000 - 34.000 - 37.000 - 40.000 - 47.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 68.500 - 85.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000 - 33.500 - 36.000 - 38.500 - 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 66.000 - 82.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende al rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accertato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il direttore generale: Falchi

(4796)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Aida Casalanguida, nata a Foggia il 1° dicembre 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in filosofia rilasciato dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4248)

Il dott. Giacomo Capozza, nato a Roma il 16 aprile 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in scienze politiche rilasciato dall'Università di Bari il 23 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4249)

La dott.ssa Maria Teresa Di Re, nata ad Ascoli Piceno il 1° agosto 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 6 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4250)

La dott.ssa Lidia Iezzi in Baldinelli, nata a Fanna (Udine) il 1° febbraio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in lettere rilasciato dall'Università di Roma il 6 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4251)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Emilia Panaccione, nata a Cassino (Frosinone) il 9 febbraio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Università di Roma il 5 dicembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(4204)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione a produrre presidi sanitari nell'officina dell'impresa Consorzio cooperative agricole di Bolzano.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1976 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente la produzione di presidi sanitari nello stabilimento di Bolzano dell'impresa Consorzio cooperative agricole concessa con i decreti ministeriali del 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4506)

MINISTERO DELLE FINANZE

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1976, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 386, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 20 novembre 1971 dal dottor Castiglione Giancarlo, all'epoca ispettore superiore nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avverso il decreto ministeriale 5 marzo 1971, n. 00/32529.

(4252)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 20 giugno 1975, concernente lo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, dalla società cooperativa « Caseificio sociale Rioveggio - Società cooperativa a r.l. », in Rioveggio di Monzuno.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1976, il decreto ministeriale 20 giugno 1975, con il quale la società cooperativa « Caseificio sociale Rioveggio - Società cooperativa a r.l. », in Rioveggio di Monzuno (Bologna), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Riccardo Pescini, è stato revocato.

(4254)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 5, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 agosto 1969 dalla sig.ra Cattaruzza Emma avverso il decreto ministeriale 20 settembbre 1968, n. 8659-*B* emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4561)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 279, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 aprile 1969 dal sig. Leardini Cesare avverso il decreto ministeriale 13 settembre 1968, n. 29-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4562)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 350, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1970 dalla sig.ra Rabar Giuseppina in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4563)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembbre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, *foglio n. 290, è stato respinto il ricorso straordinario* proposto in data 3 gennaio 1970 dalla sig.ra Travoric Anna nata Velikajne avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5350-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4564)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 347, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 20 novembre 1969 dal sig. Rozze Francesco in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4565)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, *foglio n. 358, è stato respinto il ricorso straordinario* proposto in data 28 febbraio 1970 dalla sig.ra Pauro Nadalina nata Zatella avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4586-*B* emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4566)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 273, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 10 marzo 1969 dalla sig.ra Klede Luigia ved. Cernic in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(4567)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 20 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	876,50	876,50	871,50	876,50	876,50	876,45	—	876,50	876,50	876,50
Dollaro canadese	888,90	888,90	883,50	888,90	889 —	888,85	—	888,90	888,90	888,90
Franco svizzero	348,12	348,12	347,50	348,12	348,25	348,10	—	348,12	348,12	348,10
Corona danese	145,60	145,60	147,50	145,60	145,50	145,55	—	145,60	145,60	145,60
Corona norvegese	159,73	159,73	159,50	159,73	159,75	159,70	—	159,73	159,73	159,70
Corona svedese	199,19	199,19	198,75	199,19	199 —	199,15	—	199,19	199,19	199,20
Fiorino olandese	326,81	326,81	325,50	326,81	326,80	326,80	—	326,81	326,81	326,80
Franco belga	22,5175	22,5175	22,45	22,5175	22,50	22,50	—	22,5175	22,5175	22,50
Franco francese	187,74	187,74	187,75	187,74	187,75	187,70	—	187,74	187,74	187,75
Lira sterlina	1616,25	1616,25	1619 —	1616,25	1615,75	1616,20	—	1616,25	1616,25	1616,25
Marco germanico	345,96	345,96	346,75	345,96	346,15	345,95	—	345,96	345,96	345,95
Scellino austriaco	48,35	48,35	48,50	48,35	48,33	48,30	—	48,35	48,35	48,35
Escudo portoghese	29,66	29,66	29,85	29,66	29,55	29,65	—	29,66	29,66	29,65
Peseta spagnola	13,0325	13,0325	13,10	13,0325	13,03	13 —	—	13,0325	13,0325	13 —
Yen giapponese	2,9275	2,9275	2,95	2,9275	2,928	2,90	—	2,9275	2,9275	2,92

Media dei titoli del 20 aprile 1976

Rendita 5 % 1935	96,250
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,225
» 5 % (Ricostruzione)	96,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,950
» 5 % (Città di Trieste)	90,650
» 5 % (Beni esteri)	90,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,050
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	82,300
» 6 % » » 1972-87	82,100
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,750
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,750
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,525
» poliennali 7 % 1978	92,625
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,525
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1976

Dollaro USA	876,45
Dollaro canadese	888,95
Franco svizzero	348,235
Corona danese	145,61
Corona norvegese	159,715
Corona svedese	199,16
Fiorino olandese	326,805
Franco belga	22,519
Franco francese	187,77
Lira sterlina	1616,30
Marco germanico	345,945
Scellino austriaco	48,35
Escudo portoghese	29,67
Peseta spagnola	13,031
Yen giapponese	2,928

MINISTERO DEI TRASPORTI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1976, registro n. 11 Trasporti, foglio n. 157, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario notificato il 7 aprile 1970 presentato dall'Azienda municipale autobus (A.M.A.) avverso il provvedimento della direzione compartimentale M.C.T.C. per la Calabria 9 settembre 1969, n 67, con cui si autorizzava l'impresa Tripodi Domenico ad intensificare l'esercizio dell'autolinea Motta S. Giovanni-Reggio Calabria.

(4296)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della cassa prestiti « Santa Maria Assunta », in Castelgrande, società cooperativa a responsabilità limitata.

Nella riunione del 23 marzo 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della cassa prestiti « Santa Maria Assunta » in Castelgrande (Potenza), società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria, l'avv. Raffaele Lebotti è stato nominato presidentedel comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(4726)

REGIONE LIGURIA

Varianti al piano regolatore generale del comune di Genova

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 febbraio 1976, n. 433, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1973, n. 1851, e concernente il suo adeguamento al decreto ministeriale 2 aprile 1968 in ordine alle zone da destinare a servizi scolastici, limitatamente alle previsioni relative all'area sita nell'unità urbanistica di Borzoli-est.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(4668)

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 febbraio 1976, n. 434, è stata approvata la variante al piano regolatore del comune di Genova, adottata con deliberazione consiliare 14 ottobre 1974, n. 1694, concernente la destinazione a servizi scolastici di un'area sita in fregio alla via Borzoli.

Copia del suddetto decreto e relativi allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(4669)

Approvazione del piano di zona del comune di Arenzano

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 febbraio 1976, n. 474, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economico-popolare del comune di Arenzano (Genova).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4670)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano di zona del comune di Mafalda

Con deliberazione della giunta regionale 3 febbraio 1976, n. 279, è stato approvato il piano di zona, determinazioni delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mafalda (Campobasso), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(4667)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Modena

Con deliberazione della giunta regionale 10 marzo 1976, n. 631, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 1137/1046 nella seduta del 31 marzo 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Modena, adottata dal consiglio comunale con deliberazione 19 luglio 1973, n. 503.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4727)

Variante al piano regolatore generale del comune di Sant'Arcangelo di Romagna

Con deliberazione della giunta regionale 10 marzo 1976, n. 624 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto prot. numero 1130/995-*bis* nella seduta del 31 marzo 1976), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì), adottata dal consiglio comunale con deliberazione 16 settembre 1974, n. 334.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(4728)

Classificazione tra le comunali di tre strade in comune di Piacenza

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 277 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, nella seduta del 4 marzo 1976, protocollo n. 753/679), sono declassificate da provinciali a comunali e come tali incluse nell'elenco delle strade comunali del comune di Piacenza le strade appresso elencate della lunghezza complessiva di km 6+290 circa; quali risultano singolarmente individuate nelle allegate corografie:

1) strada di Borghetto di km 4+400 in comune di Piacenza;

2) tratto della strada « Gossolengo » I, dal canale Diversivo al km 0+980 (bivio strada per Cascina Besarica), in comune di Piacenza;

3) tratto della strada « Bettola » I del bivio strada statale n. 45 (Galleana) alla progressiva km 0+910 (bivio per Cà del Vescovo), in comune di Piacenza.

Le estese chilometriche sopra riportate, riferite alle singole strade, hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento delle strade medesime dall'ente cedente al concessionario; le stesse o tratti di esse cessano di conseguenza di essere classificate provinciali e vengono quindi cancellate dall'elenco delle strade provinciali della provincia di Piacenza.

(4299)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale ai sensi dell'art 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a quattro posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 3 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 4 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso il centro tecnico chimico, fisico e biologico dell'Esercito, via Antonio Scarpa, 14, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 23 giugno 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in chimica o in ingegneria chimica;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sara data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti su indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 287

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . . (provincia di . .) (c.a.p. .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservati ai laureati in chimica o in ingegneria chimica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . con specializzazione . rilasciato da . . nell'anno scolastico . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (6)
. . . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale o inorganica o organica o industriale o di chimica-fisica, sottoindicati. Il candidato nello svolgere il tema dovrà dare anche sviluppo a quanto dell'argomento possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica degli esplosivi e degli aggressivi chimici di guerra, e nel campo dell'autotrazione:

leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia;

idrogeno, azoto, ossigeno. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrato, ammoniaca), preparazione ed applicazioni industriali;

litio, sodio, potassio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione ed applicazione industriale;

magnesio, calcio, stronzio, bario. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione ed applicazione industriale;

zinco, rame, argento, mercurio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

piombo, alluminio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazione industriale;

carbonio, silicio, titanio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione ed applicazioni industriali;

fosforo, arsenico, antimonio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazioni industriali;

zolfo. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione ed applicazioni industriali;

fluoro, cloro, bromo, iodio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione ed applicazioni industriali;

manganese, cromo, nichel. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione ed applicazioni industriali;

ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche. Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai;

grande industria degli acidi e delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione;

idrocarburi saturi. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale;

olii e grassi, saponi, glicerina. Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione;

alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale;

eteri nitrici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale;

idrocarburi aromatici a nucleo semplice e a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati ed utilizzazione industriale;

fenoli e naftoli. Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti;

idrati di carbonio. Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale;

resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica. Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale;

aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni e nebbiogeni. Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenni sui mezzi di protezione chimica;

gli esplosivi da guerra. Classificazione, caratteristiche e preparazione dei più importanti;

i carburanti e lubrificanti impiegati nell'autotrazione. Classificazione dei greggi, loro derivati, raffinazione. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dei carburanti e lubrificanti;

principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale.

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via volumetrica ed uno per via ponderale, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione per la risoluzione numerica di un problema di chimica generale o inorganica o organica o di chimica-fisica.

3) Colloquio su:

argomenti facenti parte del programma previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

nozioni di legislazione sociale e norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

diritto amministrativo. Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(4512)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare gli articoli 53 e 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire, per l'anno 1975, un concorso, per esami, a cinque posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità dei posti;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinque posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Un posto è riservato agli impiegati della carriera di concetto del Ministero della difesa di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 7 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 8 giugno 1976 con inizio alle ore 8, presso l'istituto di fisica «G. Marconi», città universitaria, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine

di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in fisica o in astronomia;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare altresì i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.
Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976
Registro n. 15 Difesa, foglio n. 285

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . . . .) (c.a.p. . . . . .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinque posti di fisico in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei fisici della Marina.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (provincia di . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede;

di scegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo . . . .

Data, . .

Firma (6)

. . . .

---

(1) Specificare i motivi

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . .;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica) o di fisica atomica o nucleare.

PROVA PRATICA

Esecuzione di un esperimento su uno degli argomenti specificati per la fisica generale, con relazione scritta contenente la descrizione del metodo impiegato e l'analisi dei risultati ottenuti.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Fisica generale (meccanica, termologia, acustica, elettrologia, ottica).
2) Fisica atomica e nucleare.
3) Fisica teorica.
4) Elementi di fisica dello stato solido.
5) Elementi di termotecnica.
6) Elementi di elettrotecnica e di elettronica.
7) Nozioni di legislazione su impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, tossici e radioattivi e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e nozioni di legislazione sociale.
8) Nozioni limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati ed operai.
9) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(4513)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

In calce al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 1975, relativo al bando di concorso, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1976, dove è scritto: «p. il Presidente: *Carta*», leggasi: «p. il Presidente: *Salizzoni*».

(4891)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 83/Sanità in data 2 aprile 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bergamo;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 2265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Milano.

Componenti:

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica veterinaria, Università di Milano;
Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica veterinaria, Università di Milano;
Corsaro dott. Nunzio, vice prefetto ispettore, prefettura di Bergamo;
Tadini dott. Angelo, veterinario consorziale di Alzano Lombardo;
Proverbio dott. Enrico, veterinario provinciale di Milano.

Segretario:

Lo Preyato dott. Luigi, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Bergamo.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Milano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del veterinario provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 25 febbraio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4316)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario igienista, addetto ai servizi di vigilanza, polizia ed ispezione veterinaria vacante nel comune di Cremona.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 94/Sanità in data 18 aprile 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di vigilanza, polizia ed ispezione veterinaria presso il comune di Cremona;

Visto il proprio decreto n. 107/Sanità in data 24 novembre 1975, con il quale sono stati ammessi quarantotto candidati al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 1489 in data 16 settembre 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 20 gennaio 1976;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativa alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Gaetani Francesco	punti 61,300
2. Francioni Giovanni	» 59,264
3. Guizzardi Franco	» 54,532
4. Chiesa Fabio	» 54,500
5. Gatti Rocco	» 54,000
6. Vannutelli Depoli Giorgio	» 53,525
7. Garnero Aldo	» 53,500
8. Colli Camillo	» 53,000
9. De Bernardi Giancarlo	» 52,500
10. Gusperti Achille	» 52,000
11. Bombardi Giovanni	» 51,600
12. Ambrosini Stefano	» 51,500
13. Martini Giuseppe	» 51,250
14. Scattolini Enrico	» 51,000
15. Nannetti Giorgio	» 50,750
16. Luccotti Giuseppe	» 50,500
17. Gabbrielli Piero	» 50,250
18. Paris Ennio	» 50,000
19. Menini Luciano	» 49,750
20. Carazzina Marco	» 49,500
21. Ventura Stefano	» 49,000
22. Nicoletti Roberto	» 48,500
23. Prandi Antonio	» 48,000
24. Gallina Guido	» 47,500
25. Tenca Luigi	» 47,000
26. Pieretti Piero	» 45,500
27. Aporti Alessandro	» 45,000
28. Colpo Sandro	» 44,500
29. Dazzi Giorgio	» 44,000
30. Buzzi Francesco	» 43,000
31. Cinotti Stefano	» 42,500
32. Ferrari Villiam	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona, del comune di Cremona.

Milano, addì 26 febbraio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 240/Sanità/76 in data 26 febbraio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario igienista presso il comune di Cremona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Francesco Gaetani, residente in Cremona, via R. Manna, 3, è dichiarato vincitore del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario igienista addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Cremona.

Il sindaco del comune di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto per quanto di sua competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura e del comune di Cremona.

Milano, addì 26 febbraio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4358)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 225-AA.6/13 in data 26 febbraio 1975, modificato con decreto n. 488-AA.6/13 in data 26 aprile 1975, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova, e precisamente nel consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo - Masi e Merlara; del consorzio veterinario tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle - Villa del Conte - Campo San Martino e Curtarolo (2ª condotta); del consorzio veterinario tra i comuni di Stanghella - Solesino - Boara Pisani; del consorzio veterinario tra i comuni di Saletto - Megliadino San Fidenzio e S. Margherita d'Adige; del consorzio veterinario tra i comuni di Codevigo e Arzergrande e del consorzio veterinario tra i comuni di Battaglia Terme - Montegrotto Terme - Galzignano - Carrara San Giorgio e Carrara S. Stefano;

Visto il proprio decreto n. 1376-AA.6/13 in data 24 novembre 1975, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali relativi ai lavori svolti dalla commissione giudicatrice nonché la graduatoria degli idonei formulata dalla suddetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni apportate con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Padova in premessa indicato:

1.	Zattarin Antonio	punti	68,023	su 120
2.	Fante Adriano	»	65,570	»
3.	Zago Giorgio	»	64,941	»
4.	Ruffin Renzo	»	64,435	»
5.	Boffo Luciano	»	59,265	»
6.	Riondato Gianni	»	57,900	»
7.	Barollo Paolo	»	55,290	»
8.	Fanin Roberto	»	55,207	»
9.	Cuppini Albertina	»	54,507	»
10.	Martini Gianfranco (nato il 21-2-1945)	»	52,500	»
11.	Zuliani Francesco (nato il 16-10-1946)	»	52,500	»
12	Masucci Alessandro	»	51,882	»
13.	Zuanon Giorgio	»	51,877	»
14.	Pederzoli Francesco	»	51,200	»
15.	Cazzola Luigi	»	51,000	»
16.	Giordano Sergio	»	50,500	»
17.	Testori Alberto (coniugato, nato il 21-11-1946)	»	50,000	»
18.	De Bernardi Giancarlo (coniugato, nato il 9-5-1948)	»	50,000	»
19.	Vigiizzo Giuseppe (coniugato, nato il 3-6-1950)	»	50,000	»
20.	Prandi Antonio (nato il 16-10-1943)	»	50,000	»
21.	Cobelli Adriano (nato il 15-4-1950)	»	50,000	»
22.	Festa Paolo Giulio	»	49,500	»
23.	Tasca Claudio	»	49,085	»
24.	Stoppa Giordano (coniugato con prole, nato il 3-1-1949)	»	48,500	»
25.	Burla Paolo (coniugato con prole, nato il 4-10-1950)	»	48,500	»
26.	Brisighella Giuseppe (nato il 7-1-1950)	»	48,500	»
27.	Fanini Giambattista	»	48,250	»
28.	Girolimini Sandro (coniugato, nato il 25-4-1948)	»	48,000	»
29.	Lanfranchi Paolo (nato il 3-6-1949)	»	48,000	»
30.	Avanzi Ugo	»	47,566	»
31.	Graziosi Giorgio (coniugato, nato il 2-11-1950)	»	47,500	»
32.	Consoli Costantino (nato il 18-6-1947)	»	47,500	»
33.	Paris Ennio (nato il 30-8-1948)	»	47,500	»
34.	Bazzani Domenico	»	46,000	»
35.	Signoretti Romeo	»	45,500	»
36.	Franzini Alberto	»	44,500	»
37.	Baccini Luigi	»	44,000	»
38.	Ave Piergiorgio	»	42,200	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 30 marzo 1976

Il veterinario provinciale: BERTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387-AA.6/13 in data 30 marzo 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per il conferimento delle condotte veterinarie vacanti nel consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo - Masi e Merlara; del consorzio veterinario tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle - Villa del Conte - Campo San Martino e Curtarolo (2ª condotta); del consorzio veterinario tra i comuni di Stanghella - Solesino - Boara Pisani; del consorzio veterinario tra i comuni di Saletto - Megliadino San Fidenzio e S. Margherita d'Adige; del consorzio veterinario tra i comuni di Codevigo - Arzergrande e del consorzio veterinario tra i comuni di Battaglia Terme - Montegrotto Terme - Galzignano - Carrara San Giorgio e Carrara S. Stefano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze delle sedi, stabilito dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Il dott. Zattarin Antonio, primo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Stanghella - Solesino e Boara Pisani.

Il dott. Fante Adriano, secondo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di San Giorgio delle Pertiche - Santa Giustina in Colle - Villa del Conte - Campo San Martino e Curtarolo (2ª condotta).

Il dott. Zago Giorgio, terzo classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Battaglia Terme - Montegrotto Terme - Galzignano - Carrara San Giorgio e Carrara S. Stefano.

Il dott. Ruffin Renzo, quarto classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Saletto - Megliadino San Fidenzio e S. Margherita d'Adige.

Il dott. Boffo Luciano, quinto classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Codevigo - Arzergrande.

Il dott. Riondato Gianni, sesto classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento della condotta veterinaria del consorzio veterinario tra i comuni di Castelbaldo - Masi e Merlara.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 30 marzo 1976

Il veterinario provinciale: BERTI

(4234)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del macello e del mercato carni e bestiame, vacante nel comune di Padova.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 936-AA.2/16 in data 1° agosto 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del macello e del mercato carni e bestiame, presso il comune di Padova;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni all'uopo pervenute da parte del Ministero della sanità, della prefettura di Padova, dell'ordine dei veterinari di Padova e dal comune interessato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posto di veterinario comunale capo, con funzioni di direttore del macello e del mercato carni e bestiame, presso il comune di Padova di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:

De Marco prof. dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità;

Bianchi dott. Valerio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Padova;

Marcato prof. dott. Stefano, docente in anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna;

Seren prof. dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Faccincani prof. dott. Franco, veterinario comunale capo del comune di Verona.

Segretario:

Della Gatta dott. Gaetano, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune di Padova.

Padova, addì 1° aprile 1976

Il veterinario provinciale: BERTI

(4317)

ARCISPEDALE «S. MARIA NUOVA» DI REGGIO EMILIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia, viale Risorgimento, 80 - tel. 24241.

(4749)

Avviso di rettifica

L'avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di assistente vacanti presso varie divisioni e servizi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 dell'11 marzo 1976, è annullato limitatamente alla copertura di due posti di assistente del servizio provinciale di medicina preventiva e del lavoro.

(4750)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1975, n. **34.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, recante norme sull'assistenza e la previdenza a favore dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del contributo di previdenza a carico dei consiglieri regionali previsto dall'art. 4 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è elevata a decorrere dal mese di gennaio 1975 al 13 % dell'indennità di carica mensile lorda ad essi spettante.

Art. 2.

L'art. 5 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 55 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel consiglio regionale d'Abruzzo ».

Art. 3.

Al primo e al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, le parole « sessantesimo anno di età » sono sostituite con le parole « cinquantacinquesimo anno di età ».

Art. 4.

L'art. 12 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5 anni	33 %
da 6 a 9 anni	33 %
da 10 a 14 anni	45 %
da 15 anni ed oltre	50 %

La frazione di anno si computa come anno intero purchè sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno ».

Art. 5.

Al secondo comma dell'art. 22, dopo il numero due è aggiunto il seguente:

« 3) assicurare contro le malattie, mediante convenzione con idoneo istituto i consiglieri in carica, che ne facciano richiesta, qualora gli stessi non usufruiscano, per altro titolo, di alcun trattamento assicurativo obbligatorio ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 1973, n. 41, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, integrato a norma dell'art. 2 della presente legge, è autorizzato a fissare i criteri di gestione e di ripartizione del Fondo di cui all'art. 22 e ad adottare i provvedimenti per l'amministrazione del Fondo stesso ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1975, n. 35.

Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 23 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della determinazione, in sede nazionale, della disciplina definitiva del settore retributivo e normativo, del personale dipendente dalle autolinee con contratto della Associazione nazionale autolinee in concessione (A.N.A.C.), è autorizzata l'erogazione, a titolo di anticipazione per conto dello Stato e salvo rivalsa, della complessiva somma di L. 290.000.000, al lordo degli oneri tributari e aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 1975 fino al 28 febbraio 1975, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a determinare con apposito provvedimento, le modalità di erogazione degli acconti agli aventi diritto, l'ammontare dei quali è stabilito in L. 70.000 lorde mensili per ciascun dipendente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte previa riduzione, nello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio per l'esercizio finanziario 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11, del cap. 2500: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », per la somma di L. 290.000.000 e contemporanea istituzione ed iscrizione nel medesimo stato di previsione e per il medesimo importo, del cap 1053 (titolo I, spese correnti; sezione V, azioni ed interventi in campo economico; rubrica n. 2, giunta regionale, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; cat. V, trasferimenti) denominato: « Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi automobilistici ».

La partita « interventi in materia di assistenza tecnica in agricoltura » iscritta all'elenco n. 4 allegato al predetto capitolo 2500, è ridotta di L. 290.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 aprile 1975

DE CECCO

(4086)

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. 36.

Norme a favore dei minorati dell'udito.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto alla ristrutturazione dei servizi assistenziali regionali, ad integrazione delle provvidenze previste dalle leggi vigenti in materia, la Regione eroga un contributo annuo a favore dei non udenti di lire venticinque milioni per l'incremento e il conseguimento delle finalità appresso specificate:

1) profilassi della sordità, mediante iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione delle facoltà uditive;

2) accrescimento delle possibilità di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo anche mediante la concessione o la integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio specifici, sia per l'acquisizione della speciale istruzione professionale necessaria alle diverse, particolari occasioni occupazionali;

3) assistenza specifica ai sordi puliminorati mediante interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;

4) incremento e finanziamento dell'attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle sezioni provinciali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, di cui si avvarranno le commissioni provinciali nella elaborazione del piano di attività di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 1 va suddiviso tra le provincie di: L'Aquila Pescara, Chieti e Teramo; tali finanziamenti dovranno risultare aggiuntivi a quelli predisposti dalle quattro provincie nei programmi d'intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei sordi

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle provincie della regione Abruzzo.

Nell'ambito delle finalità e dei criteri dell'art. 1, le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal consiglio regionale e, qualora le provincie non adempiano alle funzioni loro delegate, la giunta regionale si sostituisce ad esse.

Art. 3.

In ognuna delle provincie annualmente viene predisposto un piano di attività a favore dei non udenti, comprendente sia le iniziative finanziarie delle provincie, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a disposizione dalla presente legge.

La formazone di ognuno dei piani provinciali viene curata annualmente da un'apposita commissione provinciale formata da due rappresentanti del consiglio provinciale e da tre rappresentanti della sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Ogni piano provinciale annuale diviene esecutivo non appena ha riportato l'approvazione della giunta regionale, che deve preventivamente sentire la competente commissione consiliare.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 25.000.000 per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 1400: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » dello stato di previsione della spesa dello schema di bilancio 1975, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11.

Nell'elenco n. 3 accluso al citato cap. 1400/1975, la partita: « Spese per la istituzione ed il funzionamento di organi di controllo circoscrizionali » è ridotta di L. 25.000.000.

Il presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio di previsione 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei pertinenti bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 aprile 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **37**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 1973, n. 17, concernente contributi alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi d'Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del fondo istituito con legge regionale 17 aprile 1973, n. 17, concernente contributi alle sezioni provinciali dell'Unione italiana ciechi d'Abruzzo, iscritto al cap. 707 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, è elevato, a decorrere dal 1975, da L. 40.000.000 a L. 150.000.000 per anno.

Art. 2.

Il programma di cui all'art. 2 della precitata legge regionale del 17 aprile 1973, n. 17, per il 1975, deve essere presentato entro il 30 giugno dello stesso anno.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 110.000.000 per l'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del relativo schema di bilancio, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale 24 gennaio 1975, n. 11:

a) cap. 702: « Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficienza e ad altri istituti ecc. » per L. 50.000.000;

b) cap. 1400: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » per L. 60.000.000.

Nell'elenco n. 3 accluso al citato cap. 1400/1975, la partita: « Spese per la istituzione ed il funzionamento di organi di controllo circoscrizionali » è ridotta di L. 60.000.000.

Negli esercizi successivi l'onere graverà sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei pertinenti bilanci.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 aprile 1975

DE CECCO

(4087)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1975, n. **38**.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nell'estratto del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *maggio* 1975)

(*Omissis*).

(4088)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **39**.

Norme per la costruzione di impianti sportivi e per il finanziamento delle attività ricreative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 20 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, riconoscendo la funzione sociale dello Sport e le esigenze della pratica sportiva rivolta alla educazione, alla tutela della salute e all'impiego del tempo libero, promuove, nell'ambito urbanistico, il migliore assetto delle attrezzature sportive sul territorio.

Titolo I

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 2.

Ai fini del conseguimento degli scopi di cui agli articoli 5 e 9 dello statuto, la Regione può concedere limitatamente all'anno 1975, ai comuni, alle provincie, ai consorzi fra enti locali, alle comunità montane, alle università e con le modalità di programmazione di cui al successivo art. 8, un contributo ventennale da erogarsi in rate annuali costanti, ciascuna dell'importo pari al 4% della spesa, riconosciuta ammissibile a mutuo.

La spesa ammissibile comprende il costo dell'impianto di esercizio, dei relativi servizi, delle attrezzature sportive e del prezzo dell'area, stabilito secondo le norme sull'espropriazione per pubblica utilità di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e comunque in misura non superiore al quaranta (40) per cento del costo dell'opera.

Art. 3.

In favore degli enti che non possono contrarre mutuo per la mancanza dei cespiti delegabili, la Regione può concedere fidejussione sino alla concorrenza del cespite delegabile richiesto.

Art. 4.

Per la realizzazione delle opere indicate all'art. 2, nonchè per l'acquisizione di attrezzature tecnico-sportive, gli enti ivi contemplati, in alternativa al contributo ventennale costante, possono richiedere la concessione di un contributo *una tantum* pari al 50% della spesa iniziale riconosciuta ammissibile.

L'intervento di cui al comma precedente è limitato ai casi del tutto eccezionali, previo parere del C.T.S.R. di cui al titolo terzo della presente legge.

La relativa concessione non può, comunque, superare l'importo di L. 5.000.000.

Art. 5.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i comuni che non siano dotati di piano regolatore generale o di piano di fabbricazione, approvato ovvero adottato e trasmesso alla Regione per la sua approvazione.

Art. 6.

La Regione delega a comuni singoli o associati e alle comunità montane compiti di promozione e di sviluppo delle attività sportive nello spirito dell'art. 1 e può delegare con appositi provvedimenti la gestione delle attività agli stessi enti promotori autorizzati ad avvalersi anche dell'attività degli enti democratici di promozione sportiva e delle associazioni democratiche del tempo libero.

Art. 7.

Le domande intese ad ottenere l'ammissione ai benefici di cui ai precedenti articoli, devono essere intestate al presidente della Regione ed inviate, per la relativa istruttoria, al II dipartimento, settore sport, entro il 30 aprile di ogni anno.

Le istanze devono essere corredate:

del progetto tecnico di massima e della relazione tecnica;
del preventivo di spesa;
del piano finanziario.

Art. 8.

In relazione alle domande prodotte, la giunta, su proposta del responsabile per il settore sport, elabora il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze prioritarie di intervento, sentito il parere del comitato tecnico-sportivo regionale istituito con la presente legge.

Il piano annuale di ripartizione dei fondi così redatto è rimesso al consiglio regionale il quale lo approva entro il 30 giugno.

Art. 9.

La giunta regionale, sentito il parere del C.R.T.A., sezione lavori pubblici, provvede all'approvazione dei singoli progetti esecutivi.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera nonchè di indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

La giunta provvede alla vigilanza sui lavori in corso utilizzando gli stessi enti delegati di cui all'art. 6, nonchè alla nomina del collaudatore.

Art 10.

L'ammontare del contributo annuo costante viene determinato ed erogato dalla giunta regionale in via provvisoria, per una misura non superiore alla quota parte relativa all'80% della spesa riconosciuta ammissibile in sede di approvazione del progetto esecutivo; in via definitiva dopo l'approvazione del collaudo, salvo conguaglio per il periodo precedente.

Il contributo *una tantum* è erogato dalla giunta regionale, in unica soluzione, previo accertamento, a seguito del collaudo, della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 11.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di cui al presente titolo di consentire l'uso degli impianti a tutte le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito dell'ente ammesso al beneficio e che ne siano sprovviste.

Le modalità per la frequenza e l'uso di cui al precedente comma sono stabilite, in via preventiva, dall'ente beneficiario.

Art. 12.

E' fatto divieto ai beneficiari delle provvidenze contemplate nel presente titolo di devolvere i fondi assegnati ad uso diverso da quello che ne ha motivato la concessione.

Nel caso di inadempienza si provvede alla revoca del beneficio col conseguente recupero delle somme già erogate.

Titolo II

SOVVENZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 13.

La Regione può concedere sovvenzioni per attrezzature a carattere promozionale e nel limite massimo del 50% della spesa, a favore di:

a) associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite;

b) enti sportivi di propaganda, regolarmente riconosciuti dal CONI;

c) enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati democratici che svolgono attività ricreativo-sociale.

Art. 14.

Le domande rivolte ad ottenere la concessione di contributi devono essere intestate al presidente della Regione ed inviate per la relativa istruttoria al II dipartimento, settore sport, entro il 30 aprile di ogni anno, tramite i rispettivi comuni di appartenenza, che sono tenuti ad esprimere il loro parere sulla validità delle iniziative del richiedente.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti documenti:

a) per le associazioni sportive:

atto costitutivo dell'associazione;

certificato di affiliazione ad una federazione sportiva, regolarmente riconosciuta dal CONI, relativo alla stagione sportiva in corso, con l'annotazione che l'associazione è stata affiliata anche nelle due stagioni sportive immediatamente precedenti e con la specificazione dei nominativi dei dirigenti;

attestato comprovante l'attività dell'associazione, rilasciato dal competente comitato regionale della federazione cui l'associazione è affiliata e vistato dalla delegazione regionale del CONI;

bilancio consuntivo dell'ultima stagione sportiva e bilancio preventivo della stagione in corso;

b) per gli enti sportivi di propaganda:

dichiarazione dei rispettivi organi centrali, attestante la consistenza dell'organo periferico con la specificazione dei nominativi dei dirigenti;

attestato comprovante l'attività dell'ente rilasciato dalla delegazione regionale del CONI;

bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

c) per gli enti ad attività ricreativo-sociale:

dichiarazione dei rispettivi organi centrali, attestante la consistenza dell'organo periferico con la specificazione dei nominativi dei dirigenti;

attestato comprovante l'attività dell'ente rilasciato dal comune competente;

bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Art. 15.

In relazione alle domande di contributo, la giunta, su proposta del responsabile per il settore sport, elabora il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, sentito il parere dell'apposito comitato tecnico-sportivo regionale.

Il piano annuale di ripartizione dei fondi così redatto è rimesso al consiglio regionale il quale lo approva entro il 30 giugno.

Art. 16.

La erogazione del contributo è disposta dalla giunta regionale in base alla documentazione della spesa sostenuta.

E' riservato alla giunta l'esercizio degli opportuni controlli sulle attività sportive delle associazioni e degli enti ammessi a sovvenzioni.

Titolo III

COMITATO TECNICO SPORTIVO REGIONALE

Art. 17.

E' istituito il comitato tecnico sportivo regionale cui sono demandate le seguenti attribuzioni:

a) esprime parere sul piano di intervento previsto dalla presente legge stabilendo le relative motivate priorità;

b) esprime parere ogni qualvolta richiesto da competenti organi regionali sui conseguenti progetti di massima ed esecutivi;

c) effettua ricerche, esegue studi, formula indirizzi a richiesta dei competenti organi regionali per i fini di aumento dell'attività sportiva nella Regione.

Art. 18.

Il comitato tecnico sportivo regionale è composto da:

a) il presidente della giunta regionale o un suo delegato che lo presiede;

b) sei esperti in materia sportiva eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro;

c) due rappresentanti dei comuni designati dall'A.N.C.I.;

d) il delegato regionale del CONI;

e) i presidenti dei comitati provinciali del CONI nella Regione;

f) tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori eletti dal consiglio regionale e scelti fra tre terne con voto limitato a due;

g) un rappresentante regionale dell'ENAL;

h) un medico sportivo designato dalla federazione medico sportiva italiana;

i) un esperto in urbanistica sportiva;

l) un rappresentante della lega giovanile F.I.G.C.

Funge da segretario un funzionario della Regione in servizio presso il settore dello sport.

Art. 19.

I componenti del comitato di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale

Il comitato dura in carica per il periodo della corrispondente legislatura regionale.

Il comitato, salvo per la predisposizione del piano generale d'intervento, può funzionare suddiviso in sezioni, secondo determinazione all'uopo predisposta all'inizio di ciascun anno.

In caso di parità di voto nelle rispettive adunanze prevale il voto del presidente del collegio.

Art. 20.

Ai componenti il comitato di cui agli articoli 17 e seguenti, sono corrisposti se dovuti, i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento del comitato, compreso il pagamento dei gettoni ai componenti, presuntivamente previste in L. 5.000.000 per anno è provveduto, nel 1975, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali.

Art. 21.

Norma transitoria

Per il corrente anno il termine di cui agli articoli 7 e 14 è fissato al 31 agosto e quello di cui agli articoli 8 e 15 al 31 ottobre.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 22.

L'attuazione degli interventi di cui alla presente legge comporta, nell'anno 1975, gli oneri di seguito indicati, pari a complessive L. 600.000.000:

per la concessione di contributi di cui all'art. 2, primo comma, L. 240.000.000;

per la spesa necessaria a garantire i mutui di cui all'articolo 3, L. 100.000.000;

per la concessione di contributi di cui all'art. 4, lire 150.000.000;

per la concessione di sovvenzioni di cui all'art. 13, lire 110.000.000.

Al finanziamento della spesa relativa si provvede, per l'anno 1975, mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2500: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

La partita: « Provvidenze per assicurare il diritto allo studio », iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio, è ridotta di L. 450.000.000. La partita: « Contributi *una tantum* in conto capitale per iniziative turistico-alberghiere », iscritta nello stesso elenco n. 4, è ridotta di L. 150.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni del bilancio di previsione 1975, in relazione agli interventi di cui al primo comma.

In relazione allo svolgimento della gestione del bilancio per l'esercizio 1975, sarà fatto ricorso, ove e per quanto occorra, alla contrazione di apposito mutuo, per assicurare la copertura sostanziale degli interventi riferiti all'anno 1975.

Le modalità, le condizioni e i presupposti contabili inerenti all'operazione di mutuo, eventualmente necessaria, di cui al precedente comma, saranno stabiliti con apposito provvedimento consiliare.

Con provvedimenti legislativi, da emanarsi entro il 31 dicembre immediatamente antecedente agli anni di rispettiva pertinenza, saranno individuati i mezzi di finanziamento degli interventi successivi al 1975.

L'attuazione degli interventi riferiti ai periodi di cui al precedente comma è subordinata al preliminare reperimento, con le modalità di cui al comma stesso, delle fonti di finanziamento.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 maggio 1975

DE CECCO

(4039)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, **n. 40.**

Modifica della legge regionale 22 agosto 1974, n. 37, recante provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1974, n. 37, riguardante i provvedimenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 maggio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **41.**

Garanzia fidejussoria a favore delle opere universitarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di rendere possibile la concessione di prestiti alle opere universitarie, la Regione è autorizzata a concedere fidejussione, per una durata non superiore ad anni tre, a garanzia delle anticipazioni che le opere predette contrarranno con istituti di credito a concorrenza di L. 500.000.000 di cui L. 320.000.000 alle opere universitarie di Chieti, Pescara e Teramo e L. 180.000.000 alle opere universitarie di L'Aquila.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è disposta con decreto del presidente della giunta regionale e a seguito di conforme deliberazione di quest'ultima.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nell'osservanza dei limiti di cui all'art. 1, legittima la sostituzione di essa alle opere universitarie in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.

Art. 4.

Per gli effetti di quanto stabilito con il precedente art. 1, lo stanziamento di cui al cap. 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato: « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia a favore delle opere universitarie », è elevato di lire 10 milioni, mediante contestuale prelevamento di pari importo dal cap. 1399 del medesimo stato di previsione denominato: « Fondo di riserva per le spese impreviste ».

Negli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 maggio 1975

DE CECCO

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1975, n. **42.**

Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi nel periodo marzo-settembre 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della determinazione, in sede nazionale, della disciplina definitiva del settore retributivo e normativo del personale dipendente dalle autolinee con contratto della Associazione nazionale autolinee in concessione (A.N.A.C.) è autorizzata l'erogazione, a titolo di anticipazione per conto dello Stato e salvo rivalsa, della complessiva somma di L. 650.000.000, al lordo degli oneri tributari e aziendali, a decorrere dal 1° marzo 1975 e fino al 30 settembre 1975, sul bilancio di previsione 1975.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, le modalità di erogazione degli acconti agli aventi diritto, l'ammontare dei quali è stabilito in L. 70.000 lorde mensili per ciascun dipendente.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 650.000.000 si fa fronte:

previa riduzione dell'importo di L. 500.000.000 del cap. 668 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato: « Fondo regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti »;

previa riduzione dell'importo di L. 150.000.000 del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ». La partita « Interventi in agricoltura », iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto capitolo 2500, è ridotta di L. 150.000.000.

Lo stanziamento del cap. 1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato « Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi automobilistici », è aumentato di L. 650.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 maggio 1975

DE CECCO

(4090)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761070)